



COMUNE DI
POZZUOLO DEL FRIULI

Via XX Settembre, 31
33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)
C.F. 80010530303 P.I. 00581220308
Servizio Tesoreria ccp. 15192339

INTERNET sito web: www.comune.pozzuolo.udine.it

e-mail: protocollo@com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it

COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE
AREA COMMERCIO

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI
DI VENDITA AL DETTAGLIO E FISSAZIONE DEI CRITERI E DEGLI INDIRIZZI
PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
ESERCITATO IN FORMA ITINERANTE

Approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 05.04.2001
Modificato a seguito O.I. con delibera C.C. n. 56 del 26.09.2001
Esecutivo dal 10.12.2001
Ripubblicato dal 12.06.2002 al 27.06.2002

A r t . 1
Ambito di applicazione e deroghe

1 - Gli esercizi di vendita al dettaglio, le cooperative, gli enti che svolgono una attività di vendita al pubblico, gli spacci interni, le cooperative per soli soci e le imprese artigiane o industriali operanti nel settore agro-alimentare con attività di vendita al pubblico riferita ai prodotti di propria produzione, devono rispettare l'orario determinato nel presente regolamento e negli atti di esecuzione.

2 - Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) gli esercizi commerciali interni a quelli ricettivi di cui alla L.R. n. 17/97;
- c) gli esercizi commerciali situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- d) le rivendite di giornali;
- e) gli esercizi commerciali che vendano prevalentemente mobili ed articoli di arredamento;
- f) gli esercizi commerciali che vendano prevalentemente libri;
- g) gli impianti stradali di distribuzione di carburante;
- h) le imprese artigiane o industriali non rientranti nel comma 1, qualora esercitino l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione nei locali dell'Azienda o in altri ad essi contigui.
- i) le concessionarie e le rivendite autorizzate di autocarri, autovetture e motocicli in occasione di campagne dimostrative promosse direttamente dalle case produttrici.

3 - Le rosticcerie, le pasticcerie, le gelaterie artigiane e le rivendite di pizza al taglio, escluse dall'applicazione delle disposizioni sulle chiusure festive e del 25 e 26 dicembre, restano obbligate alla chiusura infrasettimanale.

4 - La vendita di fiori può essere effettuata anche nelle ore antimeridiane dei giorni 25 e 26 dicembre.

5 - Per le attività miste l'attività prevalentemente esercitata e' accertata dal Comune, sulla base della superficie di vendita e del volume d'affari.

A r t . 2
Competenze

1 - Il Sindaco, tramite ordinanza, provvede all'attuazione di quanto determinato nel presente regolamento e all'adozione degli atti derogatori nell'ambito delle determinazioni di cui al presente regolamento.

A r t . 3
Disciplina dell'orario

1 - Nel rispetto delle determinazioni del presente regolamento, ciascun operatore commerciale ha facoltà di scegliere l'orario di apertura e di chiusura.

2 - Il nastro orario giornaliero, nell'ambito del quale gli esercizi possono restare aperti, è fissato dalle ore cinque alle ore ventidue.

3 - L'apertura massima all'interno del nastro orario giornaliero di cui al comma precedente, è stabilita in dieci ore.

4 - Gli operatori commerciali possono chiudere il proprio esercizio per fatti aziendali o personali, quali l'effettuazione d'inventario, ferie annuali, malattia, lutto. Alla data di inizio della sospensione dell'attività il titolare deve dare notizia al Comune almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione stessa, qualora essa debba protrarsi per più di un mese.

5 - Al fine di rivitalizzare il centro storico ed urbano, il Sindaco, acquisito il parere delle organizzazioni dei commercianti e dei lavoratori, può disporre, limitatamente ad aree ben identificate dei centri storici ed urbani, per un solo giorno la settimana e limitatamente ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, la protrazione dell'orario serale fino alle ore ventitre.

A r t . 4
Chiusure obbligatorie

1 - Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura totale nei giorni domenicali e festivi, nonché la chiusura infrasettimanale obbligatoria, di mezza giornata, stabilita come segue:

- a) settore alimentare: lunedì pomeriggio o mercoledì pomeriggio, a scelta dell'esercente;
- b) settore non alimentare: lunedì mattina.

2 - Sulla base degli esistenti usi di piazza e in forza delle competenze generali di coordinamento degli orari di cui all'art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, il Sindaco, secondo il disposto di cui all'art. 2 del presente regolamento, può fissare la chiusura obbligatoria infrasettimanale di mezza giornata in altre giornate rispetto a quanto disposto nel comma 1.

3 - L'operatore comunica all'Amministrazione comunale la scelta effettuata, che resta valida per sei mesi.

4 - In caso di mancata comunicazione la chiusura infrasettimanale sarà osservata nella giornata di lunedì, sempreché l'ordinanza sindacale non determini diversamente la giornata di chiusura in base al comma 2 dell'art.4.

5 - L'apertura di mezza giornata comporta l'apertura massima di sei ore.

6 - L'operatore che esponga esclusivamente a fini pubblicitari o dimostrativi i prodotti oggetto della propria attività di vendita, nei locali in cui è ubicato l'esercizio commerciale, è soggetto

all'obbligo delle giornate di chiusura obbligatorie di cui al presente articolo.

A r t . 5

Deroghe alla chiusura obbligatoria infrasettimanale di mezza giornata ed alla chiusura totale domenicale e festiva

1 - Qualora una festività coincida con la giornata in cui è stabilita, ai sensi dell'articolo precedente, la chiusura obbligatoria infrasettimanale di mezza giornata, è data facoltà all'esercente di derogare a tale obbligo con riferimento alla giornata della settimana precedente o successiva a quella in cui ricorre la festività.

2 - Fatto salvo quanto stabilito nel comma precedente, è consentita all'esercente la deroga all'obbligo della chiusura infrasettimanale obbligatoria stabilita nell'art. 4, qualora nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica.

3 - La vendita di fiori e piante può essere effettuata anche nelle ore antimeridiane della domenica e delle feste infrasettimanali per un massimo di sei ore, nel nastro orario dalle 6.00 alle 14.00.

4 - Le rosticcerie, le pasticcerie, le gelaterie artigiane e le rivendite di pizze al taglio, anche se non munite dell'autorizzazione alla somministrazione di cui alla Legge n. 287/91, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 del presente regolamento, relativamente alla chiusura domenicale e festiva.

5 - Limitatamente agli esercizi del settore alimentare, nel caso di più festività consecutive, è consentita agli esercenti l'apertura antimeridiana (fascia oraria dalle 06.00 alle 14.00) o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.

6 - E' consentita l'apertura nelle domeniche e nelle festività del mese di dicembre, con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre.

7 - Il Comune, sentiti gli organismi di cui all'art. 25, comma 1, della L.R. n. 8/99, determina le date e, ove è possibile e necessario, le zone del territorio comunale nelle quali gli esercizi commerciali possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale o festiva, per un numero massimo annuo di otto domeniche o festività in occasione di manifestazioni, ricorrenze o fiere locali, ferma restando l'apertura nelle domeniche e nelle festività del mese di dicembre, con esclusione del 25 e 26 dicembre.

A r t . 6

Esposizione dell'orario

1 - Gli esercenti sono tenuti ad indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

A r t. 7
Orario notturno

1 - Sentiti gli organismi indicati nel comma 1 dell'art. 25 della L.R. n. 8/99, qualora ricorrano esigenze particolari dell'utenza ed in base alle peculiari caratteristiche del territorio, il Comune può autorizzare l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi classificati come esercizi di vicinato con la tabella speciale di cui all'art. 3, comma 3, della L.R. n. 8/99, se istituita.

2 - Gli operatori di cui al presente articolo possono altresì svolgere l'attività di vendita durante l'intero arco delle ventiquattrore, a condizione che non vi sia soluzione di continuità nell'esercizio dell'attività, nel senso che non è ammessa alcuna interruzione dell'orario di apertura.

3 - Per orario notturno s'intende quello compreso fra le ore ventidue e le ore cinque.

A r t. 8
Attività miste

1 - Le attività miste sono tenute all'osservanza dell'orario previsto per l'attività prevalente esercitata, quale accertata dal Comune; in ogni caso è vietato un orario differenziato.

2 - L'osservanza dell'orario previsto per l'attività prevalentemente esercitata presuppone che tutte le attività esercitate in maniera mista siano assoggettate specificatamente, ex lege, ad un determinato orario.

A r t. 9
Sospensione dell'attività

1 - La sospensione da parte degli operatori commerciali dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di medie e grandi strutture, per un periodo superiore al mese, deve essere comunicata dal titolare al Comune almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.

2 - La sospensione di cui al comma 1 non può superare i dodici mesi. Nel caso di gravi e circostanziati motivi o cause di forza maggiore, l'operatore commerciale può chiedere preventivamente al Comune l'autorizzazione a sospendere l'attività per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.

3 - Le violazioni del presente articolo sono punite con una sanzione amministrativa da £ 100.000.- a £ 1.000.000.-

A r t. 10

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1 - Ai sensi dell'art. 8 della L.R. del 04.06.1999 n. 14, vengono determinati i seguenti criteri e indirizzi per la disciplina del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e per il commercio esercitato dall'agricoltore di cui all'art. 10, comma 2, lettera b) della L.R. n. 14/99, che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della Legge 09.02.1963 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni:

a) la fascia oraria entro la quale può essere esercitato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, sul territorio del Comune di Pozzuolo del Friuli, deve essere compresa tra le ore sette e le ore ventitre;

b) il Sindaco, con ordinanza, nel rispetto dei criteri ed indirizzi nel presente articolo, stabilisce gli orari per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Stabilisce altresì, eventuali modifiche temporanee, deroghe, nonché temporanee limitazioni d'orario in caso di comprovate esigenze.

2 - Per commercio su aree pubbliche si intende quello esercitato nelle aree definite nell'art. 1, comma 2, lettera b) della L.R. n. 14/99.

A r t. 11

Sanzioni

1 - La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento e dagli atti di esecuzione avviene secondo quanto previsto dalla L.R. 17.01.1984 n.1.

2 - Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nei relativi atti d'esecuzione, si applica l'art. 37, commi 6, 9, 10 e 11 della L.R. n. 8/99.

3 - La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, non specificatamente sanzionate dalla Legge o dal Regolamento, è punita con una sanzione amministrativa da £ 200.000.- a £ 1.000.000.-.